

# **Soglie di obbligo comunicazione effluenti (Regolamento Emilia-Romagna 2024)**

1. L'obbligo di comunicazione si applica alle imprese che ricadono in zone non vulnerabili :
  - producono o utilizzano **quantitativi pari o superiori a 3.000 kg/anno di azoto al campo** da effluenti o digestato;
  - sono soggette ad **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
2. La comunicazione deve essere trasmessa **esclusivamente in modalità telematica** tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), sezione “Gestione Effluenti Zootecnici”.

# Obbligo di comunicazione per imprese che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati

1. Sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- le imprese che producono o utilizzano in ZVN **oltre 1.000 kg/anno di azoto di origine zootecnica**;
- gli **impianti di digestione anaerobica**;
- le aziende soggette ad **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, ai sensi della **Direttiva 2010/75/UE** e del **d.lgs. . 152/2006**.

# Rinnovo comunicazione

- Il rinnovo della comunicazione deve avvenire **entro cinque anni** dalla data della prima trasmissione o dell'ultima modifica.
- Ogni variazione significativa dell'attività di utilizzazione agronomica che comporti modifiche ai dati precedentemente comunicati deve essere tempestivamente notificata.
- Tali aggiornamenti producono effetto **immediato** dalla data di presentazione.

# Documentazione a supporto della comunicazione

1. A supporto della comunicazione, è obbligatoria la redazione di una **documentazione tecnica annualmente aggiornata**, da rendere disponibile per eventuali controlli. Se conservata in sede diversa da quella aziendale, l'ubicazione deve essere comunicata all'autorità competente. Tale documentazione comprende:
  - il registro delle utilizzazioni di effluenti, digestato e correttivi biologici (inclusi altri fertilizzanti azotati, se previsto il PUA);
  - la documentazione di trasporto, come previsto dall'articolo 14;
  - il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ove richiesto;
  - la cartografia aziendale (CTR in scala 1:5.000 o 1:10.000), oppure la mappatura catastale tramite il sistema informativo geografico dell'anagrafe regionale, come indicato all'articolo 39, comma 2, lettera b).

# Esonero comunicazione per zone vulnerabili ai nitrati

1. Sono **esonerate dall'obbligo di comunicazione** le imprese **senza allevamento** che:
  - utilizzano effluenti zootecnici o digestato **in quantità inferiore a 3.000 kg/anno di azoto**;
  - impiegano tali materiali **direttamente su terreni in proprietà o affitto**, senza trattamenti diversi dallo stoccaggio;
  - risultano regolarmente registrate nell'anagrafe regionale.
2. Non è tenuto a presentare la comunicazione il produttore che **cede integralmente gli effluenti zootecnici a un'industria di fertilizzanti**, sia come **rifiuto** sia come **sottoprodotto**, ai sensi dell'**articolo 184-bis del d.lgs. . 152/2006**.

# Esonero comunicazione per zone non vulnerabili ai nitrati

1. Sono **esonerate** dall'obbligo di comunicazione le imprese agricole **senza allevamento** che, sulla base di contratti di cessione (art. 41), utilizzano direttamente su terreni in proprietà o in affitto effluenti o digestato per un quantitativo **inferiore a 6.000 kg/anno di azoto**, senza effettuare trattamenti diversi dallo stoccaggio, e che risultano regolarmente registrate nell'anagrafe regionale.
2. Non è tenuto alla comunicazione il soggetto che **cede totalmente** gli effluenti zootechnici ad un'industria di fertilizzanti, sia come **rifiuto** sia come **sottoprodotto**, ai sensi dell'articolo 184-bis del **d.lgs. . n. 152/2006**.

# **Articolo 24 – Cessione a terzi degli effluenti zootecnici e del digestato**

1. Il **legale rappresentante dell'impresa agricola o dell'impianto** può cedere gli effluenti zootecnici o il digestato a un **soggetto terzo**, formalmente incaricato e vincolato da **contratto** per l'esecuzione delle operazioni di utilizzazione agronomica. In tal caso:
  - il contratto deve essere trasmesso all'autorità competente tramite il sistema SIAR;
  - il detentore è responsabile della corretta gestione delle fasi non direttamente svolte dal produttore;
  - il contratto deve essere conservato sia dal produttore che dal detentore per eventuali controlli.
2. Se il produttore è ubicato **fuori dal territorio regionale**, il detentore deve trasmettere copia del contratto di cessione entro i termini previsti per la comunicazione.

# **Articolo 24 – Cessione a terzi degli effluenti zootechnici e del digestato**

3. Il detentore è **assimilato a un'impresa agricola** con produzione annua pari ai quantitativi di azoto ricevuti.
4. Entrambe le parti (produttore e detentore) devono presentare la comunicazione almeno **30 giorni prima** della cessione e dell'inizio dell'utilizzazione agronomica.
5. Anche nei casi in cui il detentore sia **esonerato dalla comunicazione** ai sensi dell'articolo 23, comma 8, il produttore deve comunque trasmettere copia del contratto di cessione all'autorità competente.
6. L'impresa che **detiene la disponibilità dei terreni** è responsabile dell'esecuzione corretta delle operazioni di utilizzazione agronomica e del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.

# Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zone non vulnerabili ai nitrati

1. Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'apporto di azoto al campo derivante da effluenti zootechnici non deve superare il limite di **340 kg/ha/anno**, calcolato come **media aziendale** e comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali al pascolo o in allevamento all'aperto.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato nelle zone non vulnerabili deve rispettare il medesimo limite di **340 kg/ha/anno**, considerando solo la quota proveniente da effluenti zootechnici.
3. L'apporto di azoto da correttivi biologici non deve superare il fabbisogno culturale, nel rispetto dei limiti di **Massima Applicazione Standard (MAS)**.
-

# Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zone vulnerabili ai nitrati

1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), identificate ai sensi della **Direttiva 91/676/CEE** e recepite dal **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, devono essere rispettati i seguenti criteri specifici:
  - **a)** L'apporto di azoto da effluenti zootecnici, palabili o non palabili, non deve superare **170 kg/ha/anno**, calcolati come media aziendale, inclusi i contributi da deiezioni depositate al pascolo o in allevamento all'aperto.
  - **b)** Anche l'utilizzazione agronomica del digestato deve rispettare il limite di **170 kg/ha/anno di azoto**, considerando solo la quota derivante da effluenti zootecnici.
  - **c-e)** Devono essere valutate le caratteristiche del suolo (tipologia e pendenza), le condizioni meteoclimatiche, le modalità di irrigazione, l'uso del terreno e le pratiche agronomiche, inclusi i sistemi di rotazione colturale.

# Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zone non vulnerabili ai nitrati

- Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'apporto di azoto al campo derivante da effluenti zootecnici non deve superare il limite di **340 kg/ha/anno**, calcolato come **media aziendale** e comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali al pascolo o in allevamento all'aperto. Il calcolo deve basarsi sui valori della **Tabella 1 dell'Allegato I**,

# PUA in zone vulnerabili ai nitrati

1. Sono tenuti alla redazione annuale del **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**, nel rispetto dei limiti MAS:
  - a) le imprese che utilizzano oltre **3.000 kg/anno di azoto** da effluenti, digestato, correttivi biologici o compost;
  - b) le aziende soggette ad **AIA** che non cedono integralmente gli effluenti a terzi;
  - c) le imprese che allevano più di **500 UBA (Unità di Bestiame Adulto)**, come da **Tabella 3 dell'Allegato I**, e non effettuano cessione totale.

# PUA in zone non vulnerabili ai nitrati

1. Il PUA è obbligatorio per:

- imprese che utilizzano oltre **6.000 kg/anno di azoto da digestato**;
- aziende soggette ad **AIA** che non cedono totalmente a terzi;
- allevamenti con oltre **500 UBA** di bovini o altre specie e che utilizzano più di 6.000 kg/anno di azoto;
- impianti di digestione anaerobica con produzione superiore a 6.000 kg/anno di azoto;
- imprese che utilizzano oltre **12.000 kg/anno di azoto da correttivi biologici e compost**.

# Scadenze PUA

1. Il PUA deve essere redatto **entro il 30 aprile** di ogni anno e conservato in azienda per almeno **due anni**. Le **varianti** sono ammesse fino al **30 novembre**, ma se comportano modifiche sostanziali (es. superficie utilizzata, disponibilità di terreni, quantità di effluenti), devono essere predisposte **prima della distribuzione**. In caso di conservazione del PUA in sede diversa da quella aziendale, l'autorità competente deve esserne informata.
2. Il **legale rappresentante dell'impianto di digestione anaerobica** e il **detentore** che utilizzano più di **3.000 kg/anno di azoto da digestato** devono allegare il PUA alla comunicazione, qualora la disponibilità di terreno sia **inferiore a 1 ettaro ogni 340 kg di azoto utilizzato**.

# **Stoccaggio dei letami e del digestato palabile**

1. Le capacità minime di stoccaggio per i letami e per il digestato palabile devono essere determinate in funzione della produzione annuale di azoto netto al campo derivante dall'attività di allevamento, tenendo conto dei sistemi specifici di trattamento delle deiezioni avicole e delle particolarità dei cicli produttivi nel settore avicolo.
2. Gli allevamenti sono tenuti a disporre di una capacità di stoccaggio dei letami pari almeno al volume prodotto in un periodo di novanta giorni, calcolato sulla base della consistenza dell'allevamento.
3. Gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori idonei allo stoccaggio della frazione palabile del digestato, con una capacità minima corrispondente al volume prodotto in novanta giorni.

# **Stoccaggio dei letami e del digestato palabile**

4. Nel caso di stoccaggio di deiezioni avicole essicate mediante processo rapido, con tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio prevista per gli allevamenti di cui al comma 2 deve essere aumentata fino a coprire un periodo di centoventi giorni.
5. Per gli allevamenti avicoli su lettiera, le lettiere esauste, una volta rimosse dai ricoveri, possono essere trasferite direttamente in campo e disposte in cumuli, secondo le modalità previste dall'articolo 10 e dal paragrafo 1.1 dell'Allegato III

# Stoccaggio dei letami e del digestato palabile

6. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili:
- Le superfici di lettiera permanente, purché dotate di base impermeabilizzata;
  - Le cosiddette “fosse profonde” presenti nei ricoveri a due piani per galline ovaiole e riproduttori;
  - Le fosse sottostanti ai pavimenti fessurati (posatoi), dotate di lettiera, negli allevamenti a terra.

Per la valutazione del volume stoccati, si fa riferimento alle seguenti altezze massime della lettiera:

- 0,60 metri per i bovini;
- 0,15 metri per gli avicoli;
- 0,30 metri per le altre specie.

# **Stoccaggio dei letami e del digestato palabile**

7. I contenitori destinati allo stoccaggio devono rispettare i requisiti tecnici e ambientali indicati nell'Allegato III, garantendo la salvaguardia del suolo e delle risorse idriche.
8. Sono esonerate dall'obbligo di dotarsi di contenitori di stoccaggio secondo i dimensionamenti previsti dal presente articolo le aziende che conferiscono integralmente gli effluenti prodotti a un impianto di digestione anaerobica, al quale risultano associate o consorziate ai sensi dell'articolo 2, lettera qq). In tali casi, deve comunque essere garantita una capacità minima di stoccaggio adeguata alla frequenza dei conferimenti, come desumibile dal contratto di cessione.

# Stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile

1. Gli impianti di stoccaggio destinati a liquami e digestato non palabile devono essere progettati per accogliere anche:
  - le acque non pericolose derivanti dal lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici (esclusi i mezzi agricoli), quando mescolate ai liquami e destinate all'utilizzazione agronomica;
  - le acque meteoriche raccolte per precipitazione diretta;
  - le acque convogliate da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti.

Il calcolo dei volumi complessivi deve seguire le indicazioni contenute nel **paragrafo 1.2, lettera c)** dell'Allegato III.

1. È obbligatorio garantire una **capacità minima di stoccaggio pari al volume prodotto in almeno 180 giorni** per:
  - a) allevamenti situati in **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)**, come definite dal **decreto legislativo 152/2006** e dalle normative regionali di recepimento della **Direttiva Nitrati 91/676/CEE**;
  - b) allevamenti ubicati in **Zone Ordinarie** che distribuiscono in ZVN più di **3000 kg/anno di azoto**;
  - c) allevamenti in Zone Ordinarie che distribuiscono in ZVN meno di **3000 kg/anno di azoto**, ma tale quantità rappresenta **oltre un terzo della produzione annua totale di azoto**;
  - d) impianti di digestione anaerobica situati in ZVN, indipendentemente dalla tipologia di matrici in ingresso e dalla localizzazione dei terreni destinati allo spandimento

1. Per il calcolo dei quantitativi annui di azoto da effluenti zootecnici o digestato, si deve fare riferimento alle **tabelle contenute nell'Allegato I**, che riportano i valori medi per specie allevata e tipo di stabulazione.
2. La capacità di stoccaggio può essere **ridotta a 120 giorni** per allevamenti di:

- o bovini da latte,
- o bufalini,
- o equini,
- o ovicaprini,

a condizione che dispongano di terreni coltivati a:

- o prati di media o lunga durata (inclusi i medicai dal terzo anno di impianto),
- o cereali autunno-vernni,

per almeno **un terzo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU)** destinata allo spandimento

# Requisiti tecnici e ambientali

1. I contenitori di stoccaggio devono rispettare i **requisiti tecnici e ambientali** indicati nell'**Allegato III**, tra cui:
  - impermeabilità strutturale,
  - protezione contro infiltrazioni e ruscellamenti,
  - gestione dei percolati e delle acque meteoriche.
2. Non sono considerate utili al calcolo della capacità di stoccaggio le **fosse sottostanti ai pavimenti fessurati o grigliati**.
3. La capacità utile deve essere **calcolata al netto dello spazio occupato dai sedimenti**, per garantire l'effettiva disponibilità di volume.

# Esonero obbligo di stoccaggio

1. Sono **esonerate dall'obbligo di stoccaggio** secondo i dimensionamenti previsti le aziende che conferiscono **l'intera quantità di effluenti prodotti** a un impianto di digestione anaerobica al quale risultano **associate o consorziate**, ai sensi dell'articolo 2, lettera qq). In tali casi, deve comunque essere garantita una **capacità minima di stoccaggio proporzionata alla frequenza dei conferimenti**, come stabilito nel contratto di cessione.

## **Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio**

1. È vietata la localizzazione di contenitori destinati allo stoccaggio di letami, liquami, digestato e altri fertilizzanti azotati nei seguenti casi:
  - o **a)** Entro una fascia di **10 metri** dalle sponde di corsi d'acqua superficiali, laghi e bacini, nonché in tutte le aree soggette a vincoli idraulici o idrogeologici individuate dai **Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** vigenti, adottati dalle Autorità di bacino distrettuali ai sensi del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, parte III.
  - o **b)** All'interno delle **zone di rispetto delle captazioni e derivazioni di acque destinate al consumo umano**, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b2) del presente regolamento, in conformità all'**Allegato 5** del d.lgs. . n. 152/2006.
2. È espressamente vietata la realizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio nella **fascia fluviale A**, così come definita dal **PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e sovracomunale.
3. Non è consentita la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio di liquami e digestato non palabile nelle **zone classificate ad alto rischio di esondazione**, individuate dalle Autorità competenti in base alla normativa vigente, tenendo conto delle **mappe della pericolosità da alluvione** elaborate nell'ambito dei **Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)**, adottati ai sensi della **Direttiva 2007/60/CE** e recepiti in Italia con il d.lgs. . n. 49/2010, per i distretti idrografici del **fiume Po** e dell'**Appennino Centrale**, con riferimento al territorio della **Regione Emilia-Romagna**.

## **–Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio in zone vulnerabili ai nitrati**

1. È vietata la localizzazione di contenitori destinati allo stoccaggio di letami, liquami, digestato e altri fertilizzanti azotati nei seguenti casi:
  - o **a)** Entro una fascia di **10 metri** dalle sponde di corsi d'acqua superficiali, laghi e bacini, nonché in tutte le aree soggette a vincoli idraulici o idrogeologici individuate dai **Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** vigenti, adottati dalle Autorità di bacino distrettuali ai sensi del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, parte III.
  - o **b)** All'interno delle **zone di rispetto delle captazioni e derivazioni di acque destinate al consumo umano**, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b2) del presente regolamento, in conformità all'**Allegato 5** del d.lgs. . n. 152/2006.
2. È espressamente vietata la realizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio nella **fascia fluviale A**, così come definita dal **PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e sovracomunale.
3. Non è consentita la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio di liquami e digestato non palabile nelle **zone classificate ad alto rischio di esondazione**, individuate dalle Autorità competenti in base alla normativa vigente, tenendo conto delle **mappe della pericolosità da alluvione** elaborate nell'ambito dei **Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)**, adottati ai sensi della **Direttiva 2007/60/CE** e recepiti in Italia con il d.lgs. . n. 49/2010, per i distretti idrografici del **fiume Po** e dell'**Appennino Centrale**, con riferimento al territorio della **Regione Emilia-Romagna**.

# Divieti di localizzazione dei contenitori di stoccaggio nelle zone non vulnerabili ai nitrati

1. È vietata la collocazione di contenitori destinati allo stoccaggio di letami, liquami, digestato e altri fertilizzanti azotati:
  - **entro 10 metri** dalle sponde di corsi d'acqua superficiali, laghi e bacini, nonché in tutte le aree soggette a vincoli imposti dai **Piani di Assetto Idrogeologico (PAI)** vigenti;
  - **nelle zone di rispetto** delle captazioni e derivazioni di acque destinate al consumo umano, come definite all'articolo 2, lettera b2) del presente regolamento.
2. Nella **fascia fluviale A**, individuata dal PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e recepita nella pianificazione territoriale provinciale e sovracomunale, è vietata la realizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio.

È altresì vietata la localizzazione di nuovi contenitori per liquami e digestato non palabile nelle **zone ad alto rischio di esondazione**, come definite dalle Autorità competenti in base alla normativa vigente, tenendo conto delle **mappe di pericolosità idraulica** contenute nei **Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)** dei distretti del fiume Po e dell'Appennino

## **Articolo 14 – Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica**

1. Il trasporto degli effluenti zootecnici e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica **non è soggetto alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti** previste dalla **Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale).
2. Il trasporto effettuato:
  - tra due punti della stessa azienda agricola, oppure
  - tra aziende agricole e utilizzatori situati all'interno del territorio nazionale,  
**beneficia della deroga prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1069/2009**, relativo ai sottoprodotto di origine animale non destinati al consumo umano.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al digestato proveniente da impianti **esclusi dall'obbligo di riconoscimento e registrazione** ai sensi del medesimo **Regolamento (CE) n. 1069/2009**.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si intende per **rete viaria pubblica principale** l'insieme delle strade pubbliche, comprese quelle comunali. Il semplice attraversamento della rete viaria pubblica non è considerato trasporto ai fini del presente regolamento.

## Documenti di accompagnamento

1. Per il trasporto su rete viaria pubblica principale, è obbligatoria una **documentazione di accompagnamento** contenente le seguenti informazioni:
  - **a)** Dati identificativi dell’azienda o dell’impianto di origine e nominativo del legale rappresentante;
  - **b)** Natura, quantità e tipologia del materiale trasportato (inclusa la classificazione del digestato);
  - **c)** Localizzazione del sito di stoccaggio (in caso di cessione) o dei terreni (in caso di distribuzione agronomica);
  - **d)** Dati identificativi e nominativo del legale rappresentante dell’impresa destinataria o del soggetto che ha la disponibilità dei terreni;
  - **e)** Estremi della comunicazione di cui all’articolo 23 del presente regolamento, comprensivi del numero di protocollo dell’autorità competente. Gli allevamenti esonerati dalla comunicazione possono presentare un documento che attesti la qualifica di azienda agricola, come:
    - l’iscrizione alla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**;
    - il **Codice Unico Azienda Agricola (CUAA)**, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del **D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503**, che istituisce la Carta dell’agricoltore e del pescatore e l’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del **d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173**.
  - **f)** Identificazione del mezzo di trasporto utilizzato

1. Una copia della documentazione di accompagnamento deve essere **conservata per almeno due anni** sia dal soggetto titolare della comunicazione sia dall'impresa agricola destinataria del materiale.
2. Il trasporto di liquami e digestato non palabile per uso agronomico, o il relativo spandimento, a **distanze superiori a 40 km in linea d'aria dal sito di stoccaggio**, deve essere **preventivamente notificato all'autorità competente**. La notifica deve essere inviata almeno **due giorni prima dell'inizio delle operazioni**, tramite **posta elettronica certificata (PEC)** o **posta elettronica ordinaria**. In caso di mancata esecuzione del trasporto o dello spandimento, deve essere data tempestiva comunicazione con le stesse modalità.

1. Per il trasporto effettuato con **mezzi agricoli immatricolati** ai sensi del **d.lgs. . 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo Codice della Strada) e del relativo **Regolamento di esecuzione e attuazione** (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), verso:
  - terreni in uso (proprietà, affitto o disponibilità) o
  - contenitori di stoccaggio in uso alla stessa impresa agricola da cui proviene il materiale,
- è sufficiente una **copia della comunicazione di cui all'articolo 23**. Gli allevamenti esonerati possono utilizzare il documento di cui alla lettera **e)** del comma 5.